COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

N. 51 Reg. Del.
del 17-07-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **diciassette**, del mese di **luglio,** alle ore **13:45,** nella sala delle adunanze si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti/Assenti
Pini Michele	**SINDACO**	**Presente**
Montagna Silvia	**VICE SINDACO**	**Presente**
Mezzadra Mauro	**ASSESSORE**	**Assente**
Cei Pierangela	**ASSESSORE**	**Presente**
Drisaldi Luca	**ASSESSORE**	**Assente**
	Totale	Presenti 3 Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 51 DEL 17-07-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Cava Manara, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017, appartiene alla Classe V, con popolazione fino a 10.000 abitanti in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.1995 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Visto che l'art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone:

"3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

> "In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;"

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 06.02.2019, come integrata dalla delibera n. 35 del 12.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore dal 1° gennaio 2019, stabilendo l'incremento del 32% con esclusione di quelle applicate alle superfici inferiori al metro quadrato e di quelle commisurate a parametri diversi dal metro quadrato,

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio, di confermare le tariffe del 2019 con l'incremento del 32%, come risulta dall'allegato A al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone:
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Visto il parere espresso dal Responsabile de Servizio Economico Finanziario e Personale in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così come determinate per l'anno 2019 ed allegate al presente provvedimento sotto la lettera A);
2. di prevedere quale scadenza per il pagamento dell'imposta il 30.09.2020;
3. di prevedere per i pagamenti superiori ad € 1.549,37, che in regime ordinario possono godere del pagamento a rate trimestrali anticipate, le seguenti scadenze: 1^ e 2 ^ rata entro il 30.09.2020 – 3^ e 4^ rata entro il 31.12.2020;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Michele Pini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente

ALLEGATO A

Tariffa base Comune di classe V D.Lgs 507/1993	11,360
Incremento del 32% per le superfici oltre 1 metro quadrato - Legge 145/2018 articolo 1 comma 919	14,995

		TARIFFA BASE 507/1993		TARIFFA 2020	
1) PUBBLICITA' ORDINARIA - ART. 12 D.LGS 507/1993		TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
effettuata mediante insegne , cartelli, locandine targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previto dalla successive tariffe	FINO A 1 MQ	11,36	1,136	11,360	1,136
	DA 1,01 A 5,5 MQ	11,36	1,136	14,995	1,500
	DA 5,51 A 8,5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	17,04	1,704	22,493	2,249
	SUPERIORE A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	22,72	2,272	29,990	2,999

2) PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA - ART. 12 E ART. 7 D.LGS 507/1993		TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
(incremento del 100% della tariffa ordinaria) effettuata mediante insegne , cartelli, locandine targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previto dalla successive tariffe in forma luminosa o illuminata	FINO A 1 MQ	22,720	2,272	22,720	2,272
	DA 1,01 A 5,5 MQ	22,720	2,272	29,990	2,999
	DA 5,51 A 8,5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	28,400	2,840	37,488	3,749
	SUPERIORE A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	34,080	3,408	44,986	4,499

3) PUBBLICITA' LUMINOSA EFFETTUATA CON IMPIEGO DI DIODI O SIMILI A CONTROLLO ELETTRONICO- ART. 14 D.LGS 507/1993		TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
	PER CONTO ALTRUI (ART. 14 comma 1)				
	FINO A 1 MQ	33,050	3,305	33,050	3,305
	SUPERIORE A 1 MQ	33,050	3,305	43,626	4,363
	PER CONTO PROPRIO (art. 14 comma 3)				
	FINO A 1 MQ	16,525	1,653	16,525	1,653
	SUPERIORE A 1 MQ	16,525	1,653	21,813	2,181

4) PUBBLICITA' VISIVA SU VEICOLI DI USO PUBBLICO/ PRIVATO - ART. 13 COMMA 1 D.LGS 507/1993 su vetture autofilotramviarie veicoli in genere battelli adibiti ad uso pubbico o privato	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
A) ALL'INTERNO DEI MEZZI SENZA LUCE				
FINO A 1 MQ	11,36	1,136	11,360	1,136
OLTRE 1 MQ	11,36	1,136	14,995	1,500
B) ALL'INTERNO DEI MEZZI ILLUMINATA O LUMINOSA (magg.art. 7)				
FINO A 1 MQ	22,720	2,272	22,720	2,272
OLTRE 1 MQ	22,720	2,272	29,990	2,999
C) ALL'ESTERNO DEI MEZZI SENZA LUCE				
FINO A 1 MQ	11,36	1,136	11,360	1,136
DA 1,01 A 5,5 MQ	11,36	1,136	14,995	1,500
DA 5,51 A 8,5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	17,04	1,704	22,493	2,249
SUPERIORE A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	22,72	2,272	29,990	2,999
D) ALL'ESTERNO DEI MEZZI ILLUMINATA O LUMINOSA (MAGG. ART. 7)				
FINO A 1 MQ	22,720	2,272	22,720	2,272
DA 1,01 A 5,5 MQ	22,720	2,272	29,990	2,999
DA 5,51 A 8,5 MQ (maggiorazione 50% - art. 12 comma 4)	28,400	2,840	37,488	3,749
SUPERIORE A 8,5 MQ (maggiorazione 100% - art. 12 comma 4)	34,080	3,408	44,986	4,499

5) PUBBLICITA' CON VEICOLI DI USO PRIVATO - ART. 13 COMMA 3 D.LGS 507/1993	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
A) > 30 QUINTALI				
A1) > 30 QUINTALI NON LUMINOSA				
SENZA RIMORCHIO	74,369	7,437	74,369	7,437
CON RIMORCHIO	148,738	14,874	148,738	14,874
A2) > 30 QUINTALI LUMINOSA - maggiorazione 100 % art. 7				
SENZA RIMORCHIO	148,738	14,874	148,738	14,874
CON RIMORCHIO	223,107	22,311	223,107	22,311

	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
B) < 30 QUINTALI				
B1) < 30 QUINTALI NON LUMINOSA				
SENZA RIMORCHIO	49,579	4,958	49,579	4,958
CON RIMORCHIO	99,158	9,916	99,158	9,916
B2) < 30 QUINTALI LUMINOSA - maggiorazione 100 % art. 7				
SENZA RIMORCHIO	99,158	9,916	99,158	9,916
CON RIMORCHIO	148,737	14,874	148,737	14,874

	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE	TARIFFA ANNUALE	TARIFFA MENSILE
C) MOTOVEICOLI E VEICOLI NON RICOMPRESI NEI PRECEDENTI				
C1) NON LUMINOSA				
SENZA RIMORCHIO	24,789	2,479	24,789	2,479
CON RIMORCHIO	49,578	4,958	49,578	4,958
C2) LUMINOSA - maggiorazione 100 % art. 7				
SENZA RIMORCHIO	49,578	4,958	49,578	4,958
CON RIMORCHIO	74,367	7,437	74,367	7,437

6) PUBBLICITA' CON STRISCIONI ATTRAVERSANTI STRADE O PIAZZE (ART. 15 D.LG 507/1993)	PER FRAZIONI 15 GG	PER OGNI FRAZIONE SUCCESSIVA	PER FRAZIONI 15 GG	PER OGNI FRAZIONE SUCCESSIVA
FINO A 1 MQ	11,36	11,36	11,360	11,360
OLTRE 1 MQ	11,36	11,36	14,995	14,995

7) PUBBLICITA' PROIEZIONI LUMINOSE DIAPOSITIVE O SIMILI (ART. 14 COMMA 4 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO	PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO AI 30 GG	PER OGNI GIORNO	PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO AI 30 GG
TARIFFA PER OGNI GIORNO INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI MESSAGGI E SUPERFICIE	2,066	1,033	2,066	2,066

8) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (ART. 15 COMMA 2 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	49,579		49,579	

9) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENANTI (ART. 15 COMMA 3 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	24,790		24,790	

10) PUBBLICITA' CON LANCIO O DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI (ART. 15 COMMA 4 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
PER CIASCUNA PERSONA IMPIEGATA PER GIORNO NELLA DISTRIBUZIONE	2,066		2,066	

11) PUBBLICITA' SONORA (ART. 15 COMMA 5 D.LG 507/1993)	PER OGNI GIORNO		PER OGNI GIORNO	
PER CIASCUN MEZZO IMPIEGATO NELLA DIFFUSIONE DEL SUOLO ANCHE SE MOBILE PER OGNI GIORNO O FRAZIONE	6,197		6,197	

ALLEGATO A

TABELLA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 19 D.LGS 507/1993

La tariffa viene applicata per ciascun foglio di cm 70 x 100

	TARIFFA BASE 507/1993		TARIFFA 2020	
	PRIMI 10 GG	PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI	PRIMI 10 GG	PERIODI SUCCESSIVI DI 5 GIORNI
1) TARIFFA AFFISSIONI FINO AD 1 MQ - MANIFESTI 70 X 100	1,033	0,309	1,033	0,309
2) TARIFFA AFFISSIONI SUPERIORI AD 1 MQ	1,033	0,309	1,364	0,408

1) TARIFFA AFFISSIONI FINO AD 1 MQ - MANIFESTI 70 X 100	TARIFFA BASE 507/1993	TARIFFA 2020
Fino a 10 giorni	1,033	1,033
Fino a 15 giorni	1,342	1,342
Fino a 20 giorni	1,651	1,651
Fino a 25 giorni	1,960	1,960
Fino a 30 giorni	2,269	2,269

2) TARIFFA AFFISSIONI SUPERIORI AD 1 MQ	TARIFFA BASE 507/1993	TARIFFA DELIBERATA DELIBERA G.C
Fino a 10 giorni	1,033	1,364
Fino a 15 giorni	1,342	1,771
Fino a 20 giorni	1,651	2,179
Fino a 25 giorni	1,960	2,587
Fino a 30 giorni	2,269	2,995

FORMATO FOGLI 70 X100

Manifesti fino a cm 70x100 = 1 foglio
Manifesti fino a cm 100x140 = 2 fogli
Manifesti fino a cm 100x210 = 3 fogli
Manifesti fino a cm 140x200 = 4 fogli
Manifesti fino a cm 200x280 = 8 fogli
Manifesti fino a cm 600x280 = 24 fogli

Per commissioni inferiori a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
Per manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 DIRITTI DI URGENZA - 10% DEL DIRITTO CON UN MINIMO 25,82